



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

JP

N. Reg. 113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. MARTOCCIA Raffaele c/ Comune di Modugno. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico.

L'anno duemilasei addì 13 del mese di Ottobre, in Modugno, previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, presso la Sede Municipale con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Vice Sindaco-Assessore	si
3) LAROCCIA	Luigi	Assessore	si
4) LOSOLE	Pietro	Assessore	si
5) PASTORE	Fedele	Assessore	si
6) CATACCIO	Giuseppe	Assessore	si
7) CORRIERO	Marco	Assessore	si
8) TRENTADUE	Michele	Assessore	si
9) DI CRISTO	Fabio	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale ff.Dr.ssa Beatrice MAGGIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Relazione Ufficio Legale

Premesso che:

- il sig. Martoccia Raffaele ha lavorato continuamente e senza alcuna interruzione alle dirette dipendenze delle Ferrovie dello Stato a far data dal 18.3.1986. Successivamente, in data 1.2.1995, a seguito delle procedure di mobilità previste dall'art.4 comma 2 della Legge 29 dicembre 1988 n.554, il ricorrente è transitato, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno;

- con raccomandata a.r. del 16.12.2004, ricevuta il 12/1/2005 il sig. Martoccia Raffaele ha richiesto formalmente il riconoscimento e la corresponsione delle c.d. "concessioni di viaggio", nonché la conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva-previdenziale-assistenziale con decorrenza dalla data del suo trasferimento presso la Pubblica Amministrazione e, per quel che qui ci occupa, dall'1.7.1998, contestualmente ha invitato l'Ente dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'ex artt. 69 e 69 bis L.n.29/93 come modificati dal D.Lgs. n.80/98 e n.387/98;

- il Comune di Modugno si è costituito dinanzi alla suddetta commissione, e ha depositato memoria difensiva del 5.4.2005, impugnando e contestando il contenuto della richiesta del ricorrente.

- con atto notificato all'Ente il giorno 16/3/2006, il sig. Martoccia Raffaele, ha convenuto in giudizio il Comune di Modugno in persona del legale rappresentante pro-tempore, innanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro, per sentire:

a) accertare e dichiarare che le c.d. "concessioni di viaggio" costituivano parte integrante del trattamento economico fruito dal sig. Martoccia Raffaele all'atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno;

b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Martoccia Raffaele di vedersi riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 2 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, nel proprio trattamento retributivo spettantegli, già a far data dal suo trasferimento alle dipendenze del Comune di Modugno (1.6.1995), il controvalore economico delle c.d. "concessioni di viaggio";

c) condannare il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovute a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004, compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

d) condannare, infine, il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva-previdenziale-assistenziale del ricorrente;

e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Ritenuto necessario assicurare la regolare costituzione in giudizio dell'Ente si propone l'atto consequenziale.
Modugno, lì 02 ottobre 2006.

f.to Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs., i pareri:

- del Responsabile del Servizio interessato dott.Pietro Acquafredda dirigente inc.I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 03.10.2006;

- del dirigente inc. del Servizio Finanziario dott.Pietro Acquafredda, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 05.10.2006;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

- 1) Costituire il Comune di Modugno dinanzi al Tribunale di Bari sez.lavoro nel giudizio promosso dal sig.Martocchia Raffaele con atto notificato in data 16/3/2006.
- 2) Affidare la rappresentanza e difesa del Comune All'avv. Cristina Carlucci nella sua qualità di Procuratore Legale e Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente.
- 3) Autorizzare il predetto legale a svolgere e promuovere tutte le azioni utili per la difesa, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi eventuali responsabili, anche in garanzia.
- 4) Dare atto, altresì, che la spesa necessaria per la costituzione in giudizio risulta già impegnata sul capitolo 70 denominato "spese per bolli e diritti per costituzioni in giudizio" con determina n.1/RD/I°Sett. del 04/01/06.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria, Affari Legali, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità.

gs/



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE FF:
f.to Dr.ssa Beatrice MAGGIO

IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe RANA

Il sottoscritto Segretario Comunale ; visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 20 OTT. 2006
come prescritto dall' art. 124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125
D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 20 OTT. 2006
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Modugno, lì 20 OTT. 2006 Il Segretario Generale
f.to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

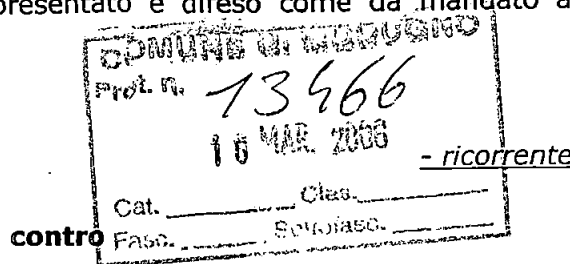
Modugno, lì 20 OTT. 2006

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c.

per il sig. **MARTOCCIA Raffaele**, nato a Minervino Murge (BA) il
22.7.1958 ed ivi residente alla Via S. D'Acquisto n. 20 (C.F.
MRTRFL58L22F220F), elettivamente domiciliato in Modugno (BA) alla Via
Conte Stella n. 12 presso e nello Studio degli avv. ti Gilberto Casalino e
Mario Barnaba, dai quali è rappresentato e difeso come da mandato a
margine del presente atto



contro il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco legale rappresentante
p.t., corrente in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16

*** **

1) Il sig. Martoccia ha lavorato continuativamente e senza alcuna
interruzione alle dirette dipendenze delle Ferrovie dello Stato a far data dal
18.3.1986.

2) Successivamente, in data 1.2.1995, a seguito delle procedure di
mobilità previste dall'art. 4 comma 2 della Legge 29 dicembre 1988 n. 554,
il ricorrente è transitato, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro,
dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno (cfr. doc. all. sub n. 1).

3) Le suddette procedure di mobilità, in attuazione delle quali il sig.
Martoccia è passato alle dirette dipendenze del Comune di Modugno, sono
state disciplinate dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, il cui art. 5 cost.

Quiraro tyall
Corte X
1° Settore
COPIA X
NOTIFICA
33053/05

PROCURA

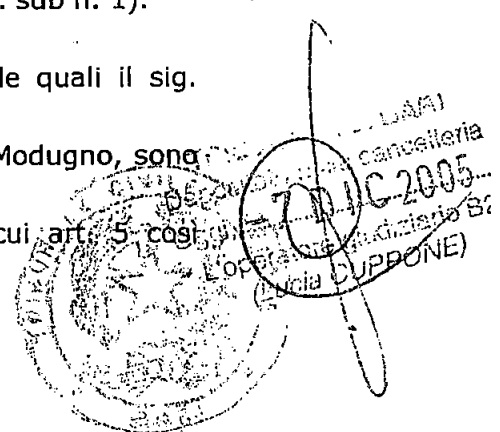
Agli avv. ti Gilberto
Casalino e Mario Barnaba
per la rappresentanza e
difesa nella presente
procedura e in ogni fase e
grado successivo,
comprese impugnazioni,
precetti, esecuzioni e
opposizioni, nonché per la
chiamata di terzi a
qualsiasi titolo e con la
facoltà di riscuotere,
quietanzare, rinunciare
agli atti della lite, proporre
domande riconvenzionali,
accettare le altrui rinunzie,
transigere, proporre
querela di falso e farsi
sostituire.

- resistente

Con espressa autorizza-
zione, ai sensi del D.Lgs.
196/03, al trattamento dei
dati personali.
Con elezione di domicilio
presso il loro Studio in
Modugno (BA) alla Via
Conte Stella n. 12.
Con promessa di rato e
valido sin d'ora del loro
operato.
Modugno

Raffaele Martoccia

E' AUTENTICA.



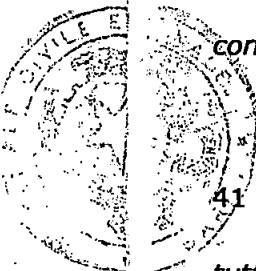
testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono all'assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (cfr. doc. all. sub n. 2).

4) Del trattamento economico in godimento del ricorrente all'atto del trasferimento, tra gli altri elementi retributivi ed indennità varie, costituivano parte integrante anche le c.d. "concessioni di viaggio" (costituite da "tessere di viaggio" o da "carte di libera circolazione"), che, in spregio alla disposizione di legge, poiché rappresentavano compensi in natura concessi al dipendente, sono sfuggite all'attenzione, e dunque anche ai fini del calcolo, dell'amministrazione ricevente, e così facendo non sono state considerate come elemento facente parte integrante della retribuzione e, dunque, non corrisposte (cfr. buste-paga doc. all. sub n. 3).

5) Invero, tali c.d. "concessioni di viaggio" sono state istituite e regolate dalla Legge 21 novembre 1955 n. 1108, che le ha previste, nella forma di carte di libera circolazione, *"per l'intera rete o per determinate percorrenze ... a) al personale della amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo"* (art. 7 n. 2 lett. a) (cfr. doc. all. sub n. 4).

6) La Legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha privatizzato il servizio ferroviario, ha delegificato la materia, disponendo che *"il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale"* (art. 21) (cfr. doc. all. sub n. 5).



7) Successivamente, l'art. 10 comma 15 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge Finanziaria 1986) ha stabilito che *"a decorrere dal 15.1.1986, tutte le "concessioni gratuite di viaggio", le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide"*.

In buona sostanza, la legge finanziaria ha soppresso soltanto le concessioni di viaggio in favore di soggetti pubblici ed istituzionali ("fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide") e non anche quelle a favore dei dipendenti dell'ente (cfr. docc. all. sub nn. 6 e 7).

8) Tant'è vero che l'art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992 ha imposto all'ente di attuare entro il 31.12.1990, sentite le OO.SS., la "rivisitazione"

delle concessioni di viaggio in relazione all'introduzione delle Aree (cfr. doc. all. sub n. 8).

9) La prevista "rivisitazione" della materia è stata effettuata solo con l'Accordo del 15.5.1991, nel quale le parti, in applicazione dell'art. 69 del predetto contratto collettivo, hanno convenuto, a decorrere dall'1.1.1992, di *"rilasciare ai dipendenti in servizio ed a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi finché permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente"*.



10) Al momento del trasferimento del sig. Martoccia dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno la materia delle c.d. "concessioni di viaggio" in favore dei dipendenti era, pertanto, regolata dalla predetta fonte pattizia.

11) Con raccomandata a.r. del 16.12.2004, ricevuta il successivo 12.1.2005, il sig. Martoccia ha richiesto formalmente il riconoscimento e la corresponsione delle c.d. "concessioni di viaggio", nonché la conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva-previdenziale-assistenziale con decorrenza dalla data del suo trasferimento presso la Pubblica Amministrazione e, per quel che qui ci occupa, dall'1.7.1998 (cfr. doc. all. sub n. 9).

Contestualmente ha richiesto la convocazione dinanzi al Collegio di Conciliazione per definire bonariamente la vertenza ed esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.

12) Con successiva memoria difensiva del 5.4.2005 il Comune di Modugno, a firma del Sindaco p.t., ha riscontrato la suddetta richiesta del

ricorrente e, impugnando e contestando il contenuto della richiesta del ricorrente, ha ritenuto – con succinte motivazioni inconferenti circa l'oggetto della richiesta – di non poter accogliere la richiesta del dipendente (cfr. doc. all. sub n. 10).

13) Con verbale del 28.4.2005 il Collegio di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, in persona del Dirigente, preso atto *"che nessun accordo è stato possibile raggiungere tra le parti e considerata la specificità della questione controversa"*, ha ritenuto di non poter procedere alla formulazione di alcuna proposta conciliativa (cfr. doc. all. sub n. 11).

Ritenuto in diritto

Le c.d. "concessioni di viaggio" sono compensi in natura suscettibili di valutazione economica, al pari dell'alloggio di servizio o dell'autovettura per uso promiscuo (aziendale e privato).

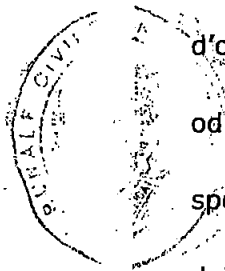
Il loro controvalore è stabilito dalle stesse Ferrovie dello Stato (si vedano il "Prontuario dei prezzi", edito dall'Ente Ferrovie dello Stato in data 16.5.1991 (cfr. doc. all. sub n. 12), e l'ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997 (cfr. doc. all. sub n. 13).

Il beneficio in questione viene corrisposto ai ferrovieri in via continuativa ed è del tutto slegato da particolari modalità della prestazione lavorativa (viene erogato, infatti, anche a favore del personale in quiescenza).

Il relativo controvalore ha anche costituito reddito imponibile ai fini dell'IRPEF (si veda l'art. 48 comma 4, lett. c-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, così come

modificato dall'art. 75, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003)) (cfr. doc. all. sub n. 14).

Le tessere gratuite di viaggio rilasciate ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ove intervenga la determinazione del loro valore monetario ad opera del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono inoltre assoggettate a contribuzione da parte degli enti previdenziali (cfr. Cass. civ. sez. lav., 7 maggio 2002 n. 6494 e Circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139) (cfr. doc. all. sub n. 15).



Alla luce di quanto premesso e ritenuto, rilevandosi che ci si riserva sin d'ora di instaurare nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro odierna convenuta, apposito separato giudizio, con cui saranno specificamente dettagliate e quantificate le somme spettanti a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004 compreso, il sig. Raffaele Martoccia, così come rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, accolga le seguenti

conclusioni:

- accerti e dichiari che le c.d. "concessioni di viaggio" costituivano parte integrante del trattamento economico fruito dal sig. Raffaele Martoccia all'atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno;

- per l'effetto, accerti e dichiari il diritto del sig. Raffaele Martoccia di vedersi riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 D.P.C.M. 5

agosto 1988 n. 325, nel proprio trattamento retributivo spettantegli, già a far data dal suo trasferimento alle dipendenze del Comune di Modugno (1.6.1995), il controvalore economico delle c.d. "concessioni di viaggio";

- condanni il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovute a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004 compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condanni, infine, il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva-previdenziale-assistenziale del ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano anticipatari.

Con le più ampie riserve di dedurre, produrre, richiedere – anche in via istruttoria – ed eccepire a seconda dell'avverso comportamento processuale.

Si allegano:

- 1) copia stato matricolare del sig. Martoccia;
- 2) art. 5 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325;
- 3) copia buste-paga luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre 2004 e marzo-aprile-maggio-giugno 1995;
- 4) art. 7 n. 2 lett. a) Legge 21 novembre 1955 n. 1108;
- 5) art. 21 Legge 17 maggio 1985 n. 210;
- 6) art. 10 comma 15 Legge 28 febbraio 1986 n. 41;

- 7) stralcio Regolamento CEE n. 1191/69;
- 8) art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992;
- 9) copia raccomandata a.r. del 16.12.2004;
- 10) copia memoria difensiva del 5.4.2005;
- 11) copia verbale di mancata conciliazione del 28.4.2005;
- 12) copia Prontuario dei prezzi dell'Ente Ferrovie dello Stato del 16.5.1991;

13) copia ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997;

14) art. 75 comma 6 Legge 27 dicembre 2002 n. 289;

15) circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139.

Salvezze illimitate.

Modugno-Bari, 2 Dicembre 2005

Avv. Gilberto Casalino

Avv. Mario Barnaba

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

N. Cron. 347 / C

IL GIUDICE

Letto il ricorso e visto l'art. 415 cod. proc., come modificato dalla legge 11.8.1973, n. 553;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 17.5.07, ore 9,30.

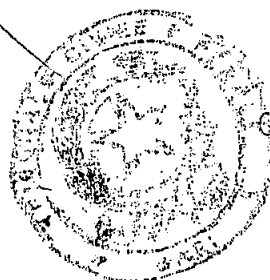
Si notifichi nei termini di legge.

Bari, 20 GEN. 2006

IL GIUDICE
(dr.ssa Giulia Romanazzi)

AL CANCELLIERE
(Martina FERRARESE)
Depositato in cancelleria
20 GEN. 2006
Oggi.....

IL CANCELLIERE
(Martina FERRARESE)



TRIBUNALE DI BARI
Copia conforme all'originale
Bari, li 8 MAR. 2006

IL CANCELLIERE
(Martina FERRARESE)

RELATA DI NOTIFICA

Istanti gli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba, nella loro qualità di cui in atti, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, per tutti gli effetti di legge, ho notificato copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., corrente in **Modugno (BA)** alla **Piazza del Popolo n. 16**, ivi spedendola a mezzo del servizio postale giudiziario come per legge.

8024

Rag. Gaetano ROMANO
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello - BARI

14 MAR. 2006

UNED - C.A.P.
A.M.C.E. 12
11 MAR 2006

Altra copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ho notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l' **Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Bari**, corrente in **Bari** alla **Via Melo da Bari n. 97**, ivi recandomi e facendone consegna a mani di